

- (6) Le autorità competenti dovrebbero pubblicare linee guida per individuare i pagamenti corrispondenti quando lo ritengono necessario. La Commissione, assistita, ove opportuno, dal comitato dei pagamenti istituito dall'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (⁷), dovrebbe fornire orientamenti adeguati e assistere le autorità competenti.
- (7) Per agevolare il funzionamento del mercato interno e, relativamente ai pagamenti transfrontalieri in euro, evitare le ineguaglianze tra gli utilizzatori di servizi di pagamento della zona euro e quelli degli Stati membri che non vi appartengono, è opportuno allineare le commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri in euro effettuati nell'Unione a quelle praticate per i corrispondenti pagamenti nazionali effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore di servizi di pagamento. Un prestatore di servizi di pagamento si considera situato nello Stato membro in cui fornisce i suoi servizi all'utilizzatore di servizi di pagamento.
- (8) Quando la valuta dello Stato membro del pagatore è diversa da quella dello Stato membro del beneficiario, le commissioni di conversione valutaria incidono in maniera rilevante sul costo del pagamento transfrontaliero. L'articolo 45 della direttiva (UE) 2015/2366 prescrive che le commissioni e il tasso di cambio applicati siano trasparenti, l'articolo 52, punto 3), di detta direttiva specifica i requisiti informativi relativi alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro, e l'articolo 59, paragrafo 2, della stessa direttiva stabilisce i requisiti informativi per le parti che propongono servizi di conversione valutaria presso uno sportello automatico per il prelievo di contante (*automated teller machine* — «ATM») o un punto di vendita. È opportuno prevedere misure aggiuntive al fine di tutelare i consumatori dall'applicazione di commissioni eccessivamente elevate sui servizi di conversione valutaria e di garantire che ai consumatori siano fornite le informazioni che permettono loro di scegliere al riguardo la modalità migliore.
- (9) Le misure da attuare dovrebbero essere opportune, adeguate ed efficaci sotto il profilo dei costi. Al tempo stesso, nelle situazioni in cui il pagatore si trova dinanzi a diverse opzioni di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita, le informazioni fornite dovrebbero consentire il raffronto in modo che il pagatore possa operare una scelta informata.
- (10) Per ottenere la raffrontabilità, le commissioni di conversione valutaria per tutti i pagamenti basati su carta dovrebbero essere espresse nello stesso modo, vale a dire come maggiorazioni percentuali rispetto agli ultimi tassi di cambio di riferimento dell'euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). È possibile che una maggiorazione debba essere basata su un tasso derivato da due tassi della BCE in caso di conversione tra due valute diverse dall'euro.
- (11) Conformemente agli obblighi generali di informazione in merito alle spese di conversione valutaria stabiliti nella direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di conversione valutaria dovrebbero divulgare le informazioni sulle loro commissioni di conversione valutaria prima dell'avvio di un'operazione di pagamento. Le parti che offrono servizi di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita dovrebbero fornire informazioni chiare e accessibili sulle commissioni praticate per tali servizi, ad esempio esponendo le commissioni al banco o in formato digitale sul terminale, o sullo schermo nel caso di acquisti online. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, tali parti dovrebbero fornire, prima di disporre l'operazione di pagamento, informazioni esplicite sull'importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario e sull'importo totale che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore. L'importo da pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario dovrebbe esprimere il prezzo dei beni o servizi da acquistare e potrebbe essere esposto alla cassa piuttosto che sul terminale di pagamento. La valuta utilizzata dal beneficiario è in generale la valuta locale, ma secondo il principio della libertà contrattuale potrebbe in alcuni casi essere un'altra valuta dell'Unione. L'importo totale che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore dovrebbe essere costituito dal prezzo dei beni o servizi e dalle commissioni di conversione valutaria. Inoltre, entrambi gli importi dovrebbero essere documentati sulla ricevuta o su un altro supporto durevole.
- (12) Con riferimento all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, se un servizio di conversione valutaria è offerto presso un ATM o presso il punto di vendita, il pagatore dovrebbe avere la possibilità di rifiutare tale servizio e di pagare invece nella valuta utilizzata dal beneficiario.

(⁷) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

